



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 24/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 17.12.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 31.12.2017, il ricorrente chiede la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 3.065,04, a titolo di commissioni, provvigioni e oneri assicurativi non maturati, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria dalla data di estinzione e alle spese di assistenza legale quantificate in € 500,00.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto, relative alla gestione del finanziamento, calcolate secondo il criterio *pro rata temporis* e la natura *up front* sia delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto, relative al perfezionamento del credito, sia delle provvigioni all'intermediario del credito, di cui alla lettera c), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto. Richiama sul punto, anche la "*legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione*" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI, parte integrante del fascicolo contrattuale, che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB. Quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, contesta l'interpretazione che essa offre dell'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE e il riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma. Ritiene iniqua e contraria alla



certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni, reputando che la sentenza Lexitor concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi o di sua contrattazione con terzi, fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente addebitate al cliente. Eccepisce, infine, l'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi, calcolati secondo le Condizioni Generali di Assicurazione. Relativamente al premio vita, afferma che sarebbe stata rimborsata la somma di € 400,72 da parte della Compagnia di Assicurazione; quanto al premio impiego, osserva che lui stesso avrebbe provveduto al rimborso sulla base di quanto comunicato dalla Compagnia di Assicurazione. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Al riguardo, il Collegio precisa che la diretta applicabilità della pronuncia della Corte di Giustizia ai rapporti orizzontali deriva dal peculiare ruolo affidato al giudice comunitario, al quale è demandata, per il tramite dello strumento del rinvio pregiudiziale, l'interpretazione della disciplina europea. Ove, pertanto, l'intervento del giudice comunitario riguardi la corretta interpretazione di una previsione già recepita dall'ordinamento nazionale, qual è quella contenuta nell'art. 16 della Direttiva Europea, trasposta nel nostro ordinamento per il tramite dell'art. 125 sexies TUB, il giudice nazionale, in sede di sua applicazione, non può che essere vincolato ai principi enunciati a livello comunitario. In ciò, trova peraltro fondamento la stessa efficacia retroattiva delle pronunce della Corte, pure ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, non sostanziano l'intervento correttivo rilevante sul piano interpretativo un'ipotesi di *ius superveniens*.
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la*



quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* sia delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto, sia delle Provvigioni all’intermediario, in quanto dalla documentazione allegata risulta l’intervento di un agente in attività finanziarie e di un intermediario ex art. 106 Tub, le cui competenze sono limitate alla fase preliminare alla conclusione del finanziamento. Reputa, invece, che abbiano natura *recurring* le Commissioni per la gestione del finanziamento, in quanto corrispettive di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e che le voci *recurring* vadano restituite sulla base del criterio proporzionale lineare.

Quanto agli oneri assicurativi, il Collegio osserva che sono in atti le condizioni generali di assicurazione, che il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto, alle quali il contratto fa espresso rinvio per il rimborso del premio assicurativo. Reputa pertanto che detti oneri vadano rimborsati secondo il criterio contrattuale.

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c’è evidenza, le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	6,15%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,03%

▼	importo	restituzioni		criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
		in proporzione lineare	in proporzione agli interessi			
commissione lett. A (up front)	€ 746,40	€ 447,84	€ 291,31			€ 291,31
commissione lett. B (recurring)	€ 746,40	€ 447,84	€ 291,31		€ 447,84	€ 0,00
provvigioni lett. C (up front)	€ 2.612,40	€ 1.567,44	€ 1.019,60			€ 1.019,60
						€ 0,00
oneri assicurativi premio v (recurring)	€ 869,92	€ 521,95	€ 339,52		€ 400,72	rimborsati
oneri assicurativi premio ir (recurring)	€ 880,55	€ 528,33	€ 343,67		€ 296,32	rimborsati
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.310,91
interessi legali	si ▼

Il ricorrente chiede altresì la rivalutazione monetaria. La richiesta non può essere accolta tenuto conto che nelle obbligazioni pecuniarie la svalutazione rileva soltanto *sub specie damni*. La richiesta di refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica non può essere accolta, stante la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.310,91, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS